

il venir meno alla solenne promessa danno luogo alla esecuzione forzata, che può essere compiuta direttamente dal privato o altrimenti dal giudice. L'esecuzione privata, che si riallaccia all'uso primitivo della violenza sui beni del debitore, mentre richiede nelle altre leggi germaniche l'autorizzazione giudiziale, si può compiere invece nel diritto longobardo anche senza (1); e questo non soltanto perchè il diritto longobardo sia rimasto fedele alle forme primitive dell'esecuzione, ma perchè, avendo lo Stato longobardo trovato in Italia, con l'uso generale dei documenti notarili, più larghi i mezzi dell'accertamento del diritto, potè parificare all'autorizzazione giudiziaria anche ogni altro atto costitutivo dell'obbligazione, sentenza, riconoscimento giudiziale o contratto, perchè tutti risultavano redatti da persona pubblica e garantiti dall'uso normale della redazione scritta.

L'esecuzione giudiziale, si compie, per diritto longobardo, dallo sculdascio; e, conforme alla privata, cade sui beni mobili del debitore, quindi anche sugli immobili, almeno per la parte a lui spettante; o, in mancanza, sulla persona, che era tratta in schiavitù dapprima perpetua, poi temporanea (§ 74). La cosa pignorata non veniva in proprietà del creditore: questi vi esercitava un diritto reale d'uso o d'usufrutto, fino a soluzione del debito, o finchè, per l'uso della cosa, potesse ritenersi soddisfatto (§ 56).

---

§ 38. — Oltre le opere cit. ai §§ 18, 34, 37 e 56, v. Esmein, *La chose jugée*, nella *Nouv. Rev. hist.*, XI, 1887; Fournier, *Essai sur l'hist. du droit d'appel*, Paris, 1881; Chiovenda, *Saggi di diritto processuale civile*, Bologna, 1904; Costa, *La nullità della sentenza nella storia del proc. ital.*, in *Riv. it. di scienze giur.*, LVII, 1917. Inoltre, si vedano le opere del Checchini, del Salvioli e del Mengozzi, cit. ai § 34 e 37.

---

(1) Reg. Farf., ed. Giorgi e Balzani, II, nn. 44, 45.